

STATUTO

DELFINO BLU - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AVEZZANO AQ VIA ROMA 74

Numero REA: AQ - 97504

Codice fiscale: 01492210669

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO B REP N. 31202	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1) - DENOMINAZIONE - E' costituita la Società cooperativa	
	sociale a responsabilità limitata con denominazione "DELFINO	
	BLU' - Società Cooperativa Sociale".	
	Art.2) - SEDE - La cooperativa ha sede legale in Avezzano.	
	La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze anche altrove in Italia.	
	Art.3) - DURATA - La cooperativa avrà durata fino al 31 di-	
	cembre 2060 (duemilasessanta).	
	L'Assemblea Straordinaria potrà deliberare la proroga del	
	predetto termine.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art.4) - SCOPO - La cooperativa ha lo scopo di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione	
	di servizi socio-sanitari ed educativi, di ottenere, tramite	
	la gestione in forma associata, continuità di occupazione la-	
	vorativa, e le migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali nell'esercizio di attività di intervento sociale,	
	in ordine a quella fascia di bisogni che confluisce nella de-	
	nominazione istituzionale di "Assistenza Socio-Sanitaria ed	

	Educativa".	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi e dai va-	
	lori della mutualità, non si pone fini di lucro o di specula-	
	zione privata e si ispira, nelle sue attività, alla libera e	
	spontanea cooperazione.	
	Art.5) - OGGETTO - Per il perseguimento dello scopo sociale	
	la Cooperativa potrà intervenire nelle problematiche e nei	
	bisogni inerenti la promozione della persona.	
	La cooperativa attraverso la mutualità si propone in partico-	
	lare di:	
	a) cura e assistenza all'infanzia, all'adolescenza, agli an-	
	ziani; riabilitazione e recupero dei tossicodipendenti, di	
	portatori di handicap e di persone detenute, nonchè interven-	
	ti mirati nei confronti di soggetti in condizioni di partico-	
	lare disagio ed emarginazione sociale; offrire in tutti i ca-	
	si sopradetti un'assistenza volta a favorire la rieducazione	
	sociale di cittadini sul territorio, fuori da ogni logica e	
	pratica di internamento in istituzioni totali; organizzare	
	tutte le attività riabilitative necessarie come supporto ed	
	integrazione di attività per persone disabili anche in colla-	
	borazione con Enti Pubblici; contribuire alla gestione di	
	centri diurni, di comunità Terapeutiche, di centri Sociali,	
	centri per giovani, Centri educativo - occupazionali; gestire	
	Comunità alloggio; provvedere all'assistenza domiciliare; or-	
	ganizzare attività ricreative e culturali; promuovere inizia-	

	tive atte a favorire l'apprendimento e l'inserimento lavora-	
	tivo; favorire la formazione professionale tramite incontri,	
	discussioni periodiche sulle pratiche e prospettive di lavo-	
	ro, tramite lezioni e conferenze svolte in collaborazione con	
	gli operatori dell'Ente Pubblico, incontri con altre coopera-	
	tive, con le istituzioni di base culturali e sindacali.	
	La cooperativa potrà inoltre svolgere qualsiasi attività con-	
	nessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tut-	
	ti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di	
	natura immobiliare, mobiliare, e finanziare necessarie o uti-	
	li alla realizzazione degli scopi, e comunque sia indiretta-	
	mente che direttamente attinenti ai medesimi, nonchè, fra	
	l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e co-	
	munque accessorie all'attività sociale;	
	b) costituire ed essere socia di società per azioni, società	
	a responsabilità limitata, di cooperative e di consorzi di	
	cooperative ai fini del conseguimento degli scopi sociali	
	della Cooperativa;	
	c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ot-	
	tenimento del credito ai soci, agli Enti cui la Cooperativa	
	aderisca, nonchè a favore di altre cooperative;	
	d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi econo-	

	mici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e svi-	
	luppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito;	
	e) la Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di pre-	
	videnza e di risparmio delle socie e dei soci istituendo una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per	
	la raccolta di prestiti, limitata alle sole socie ed ai soli	
	soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la	
	raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;	
	f) la Cooperativa si propone di costituire fondo per lo svi-	
	luppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento a-	
	ziendale;	
	g) la Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedu-	
	re di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e	
	all'ammodernamento aziendale.	
	Art.6) - ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA - La Cooperativa	
	potrà aderire, su delibera dell'Organo Amministrativo, alle	
	associazioni di rappresentanza del movimento Cooperativo, a	
	consorzi e simili.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art.7) - SOCI COOPERATORI	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore	
	al minimo previsto dalla legge.	

	Sono denominati soci cooperatori i titolari di quote di capi-	
	tale sociale che sono in grado di offrire la propria attività	
	lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa, si avvalgono	
	delle prestazioni istituzionali di questa, partecipano alla	
	gestione mutualistica e intendono perseguire gli scopi di cui	
	all'Art. 4 del presente Statuto.	
	Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi	
	tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della società.	
	Sono denominati soci volontari le persone che prestano la lo-	
	ro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in	
	un'apposita sezione del libro dei soci e il loro numero non	
	può superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autono-	
	mo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione con-	
	tro gli infortuni e le malattie professionali nonchè per la	
	responsabilità civile verso i terzi.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate , sulla	
	base dei parametri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione	
	per la totalità dei soci. Possono essere ammesse come socie	
	persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali.	

	Art.8) - DOMANDA DI AMMISSIONE - Chi desidera diventare so-	
	cio cooperatore o volontario deve presentare domanda scritta	
	al Consiglio di Amministrazione specificando:	
	1) cognome e nome, residenza luogo e data di nascita, citta-	
	dinanza e codice fiscale;	
	2) l'indicazione circa l'esperienza professionale o lavorati-	
	va limitatamente agli aspiranti soci cooperatori;	
	3) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	
	4) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	5) ogni altra notizia richiesta dall'organo amministrativo.	
	L'Organo Amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui all'Art. 7 e la inesistenza di cause di incompatibi-	
	lità delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diven-	
	terà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da	
	parte del nuovo ammesso/ammessa sia stato effettuato il ver-	
	samento di cui all'Art. 9. Trascorso un mese dalla data di	
	comunicazione dell'ammissione senza che sia stato effettuato	
	il versamento suddetto, la delibera diventerà inefficace.	
	L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	

	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art.9) - LA QUOTA SOCIALE - Il Capitale Sociale è costituito	
	da quote che sono sempre nominative e non possono essere sot-	
	toposte a pegno o a vincoli nè essere cedute senza l'autoriz-	
	zazione dell'organo amministrativo.	
	La quota individuale è di euro 516,40 (cinquecentosedici vir-	
	gola quaranta), composta da venti quote di euro 25,82 (venti-	
	cinque virgola ottantadue).	
	Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate nei ter-	
	mini da stabilirsi dall'organo amministrativo.	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	1) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e	
	nei termini sopra previsti;	
	2) all'osservanza dello Statuto dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Art.10) - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE - La qualità di	
	socio cooperatore o volontario si perde per recesso, esclu-	
	sione o per causa di morte.	
	Art.11) - RECESSO - Oltre che nei casi previsti dalla legge,	

	può recedere il socio cooperatore o volontario:	
	1) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	2) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i	
	motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, le-	
	gittimano il recesso. Si applica l'art. 2532 C.C..	
	Art.12) - ESCLUSIONE -L'esclusione del socio sarà deliberata	
	dall'organo amministrativo nei confronti del socio cooperato-	
	re o volontario:	
	1) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consen-	
	tono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che	
	ricadano nell'ipotesi di cui al successivi punto 3.;	
	2) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperati-	
	va;	
	3) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali;	
	4) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,	
	alla Cooperativa;	
	5) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.	
	Si applica l'art. 2533 Codice Civile.	

	Art.13) - RIMBORSO DELLE QUOTE - I soci cooperatori e volon-	
	tari receduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso delle quote di capitale da essi effettivamente versate,	
	aumentate delle rivalutazioni eventualmente compiute a norma	
	del successivo articolo 17 dal presente Statuto. La liquida-	
	zione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al	
	socio cooperatore o volontario, diventa operativo e, comun-	
	que, in misura mai superiore all'importo effettivamente ver-	
	sato e rivalutato.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centoottanta giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio stesso.	
	Gli eredi del socio cooperatore o volontario deceduto dovrann-	
	no presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione	
	della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli a-	
	venti diritto e la nomina di un unico delegato alla riscos-	
	sione.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consi-	
	glio di Amministrazione, alla riserva legale.	
	Art.14) - POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	La cooperativa, ricorrendo le condizioni e secondo le dispo-	
	sizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione coope-	
	rativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del	
	diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.	

	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore	
	contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto,	
	risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato	
	presso il competente ufficio della Regione Abruzzo.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte	
	in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci ed ai	
	lavoratori dipendenti della cooperativa i quali possono sot-	
	toscrivere anche superando i limiti fissati dalla legge per i	
	soci cooperatori e volontari.	
	Art.15) All'atto dello scioglimento della società cooperativa	
	le azioni di partecipazioni cooperativa hanno diritto di pre-	
	lazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote	
	per l'intero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni	
	o quote.	
	La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperati-	
	va sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in	
	materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea or-	
	dinaria dei soci.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono ob-	
	bligati:	

	1) Al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal regolamento interno;	
	2) All'osservanza dello statuto dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	TITOLO IV	
	Art.16) - PATRIMONIO SOCIALE - Il patrimonio della cooperati-	
	va è costituito:	
	a) dal capitale sociale dei soci cooperatori e volontari, che	
	è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote	
	ciascuna da valore nominale non inferiore ad euro 25,82 (ven-	
	ticinque virgola ottantadue);	
	b) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di	
	partecipazione cooperativa;	
	c) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di	
	gestione e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) Da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite	
	tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scio-	
	glimento.	
	Art.17) - ESERCIZIO SOCIALE - L'esercizio sociale va dal 1°	
	(primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla	
	fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo prov-	

	vede alla redazione del bilancio, previo inventario, da com-	
	pilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza. Il bilancio	
	deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in	
	particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'organo am-	
	ministrativo nella gestione sociale per il conseguimento de-	
	gli scopi statutari, in conformità con il carattere coopera-	
	tivo della società.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'appro-	
	vazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale ovvero entro centoottanta giorni qualora lo richieda-	
	no particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto	
	della società segnalate dall'Organo Amministrativo nella re-	
	lazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione dei residui attivi annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	

	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserva indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari	
	dei soci non cooperatori.	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano	
	le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del valore delle quote di ciascun socio;	
	- emissione di obbligazioni;	
	- emissioni di azioni di partecipazione cooperativa.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori,	
	dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quan-	
	tità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	

	Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in ap-	
	posito regolamento.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art.18) Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci,	
	b) il Consiglio di amministrazione,	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	LE ASSEMBLEE	
	Art.19) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	Possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale,	
	purchè in Italia.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera racco-	
	mandata A/R spedita da almeno 8 (otto) giorni prima della a-	
	dunanza ai soci nel domicilio risultante dal libro soci e con	
	avviso da affiggersi nel locale della sede almeno 15 (quindi-	
	ci) giorni prima della adunanza, contenenti l'ordine del	
	giorno, il luogo, la data della prima e della seconda convo-	
	cazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore	
	dopo la prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti	
	gli amministratori ed eventuali sindaci sono presenti e in-	
	formati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione	

	dell'argomento.	
	L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione in aggiunta	
	a quelle obbligatorie stabilite nel primo comma, usare qua-	
	lunque altra forma di pubblicità diretta o indiretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assem-	
	blee.	
	Art. 20) L'Assemblea ordinaria:	
	1. Approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'orga-	
	no amministrativo, e, destina gli utili e se dovesse ritener-	
	lo utile, approva anche il bilancio preventivo;	
	2. Determina il numero dei componenti il consiglio di ammini-	
	strazione e provvede alle relative nomine;	
	3. Determina la misura degli eventuali gettoni di presenza da	
	corrispondere agli amministratori per la loro attività colle-	
	giale;	
	4. Nomina i componenti il collegio dei Sindaci, ove existen-	
	te, elegge fra questi il Presidente e fissa gli eventuali	
	compensi;	
	5. Approva i regolamenti previsti dal presente statuto,	
	6. Delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	7. Adotta le procedure di programmazione pluriennale finaliz-	
	zate allo scopo e all'ammodernamento aziendale approvandone	
	annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati	
	di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei pos-	

	essori di azioni di partecipazione cooperativa,	
	8. Delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecno-	
	logico, o per la ristrutturazione o per il potenziamento a-	
	ziendale;	
	9. Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-	
	ne sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto	
	o sottoposti al suo esame dagli amministratori.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed eventualmen-	
	te, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio	
	preventivo.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Ammini-	
	stratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta dell'Organo Amministrativo o sulla base di un pro-	
	getto o di una relazione da essi predisposta.	
	Art.21) L'assemblea, a norma di legge, è considerata straor-	

	dinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della	
	durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa,	
	sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.	
	Art.22) L'assemblea ordinaria è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando intervengono o siano rappre-	
	sentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci	
	intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Per la votazione si procederà normalmente col sistema del-	
	l'alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o	
	quando trattasi di persone si procederà col voto palese, sal-	
	vo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggio-	
	ranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati.	
	Art.23) L'assemblea straordinaria è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando intervengono o siano rappre-	
	sentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;	
	- in seconda convocazione quando intervengono o siano rappre-	
	sentate più di un terzo dei soci aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggio-	
	ranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	Quando si tratta di deliberare il cambiamento dell'oggetto	
	sociale, la trasformazione della Cooperativa, lo scioglimento	
	anticipato e il trasferimento della sede sociale, sia in pri-	

	ma che in seconda convocazione, le deliberazioni devono esse-	
	re prese col voto favorevole di più della metà di tutti i so-	
	ci.	
	Art.24) Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che ri-	
	sultano iscritti nel libro dei soci cooperatori, o nella se-	
	zione dei soci volontari da almeno novanta giorni.	
	Ciascun socio avrà diritto ad un numero di voti differenzia-	
	to, ma non oltre cinque, a seconda dell'ammontare del confe-	
	rimento apportato, così come previsto dal regolamento appro-	
	vato dall'assemblea ordinaria.	
	La socia persona giuridica delegherà propri rappresentanti	
	che dovranno produrre delibera scritta dall'organo che li ha	
	nominati.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare soltanto da un altro socio e che non sia Ammini-	
	stratore o Sindaco.	
	Ciascun socio può rappresentare non più di tre altri soci.	
	Art.25) L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione o da altro socio designato dagli	
	intervenuti. L'Assemblea nomina il Segretario.	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Art.26) Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero	
	3 (tre) a numero 5 (cinque) consiglieri eletti dall'assemblea.	
	Il Consiglio di Amministrazione resta in carica 3 (tre) anni,	

	ed i suoi componenti sono rieleggibili. Spetta all'Assemblea	
	determinare i gettoni di presenza eventualmente dovuti per la	
	loro attività collegiale.	
	Spetta al Consiglio determinare il compenso dovuto a coloro	
	che tra i suoi membri siano chiamati a svolgere incarichi	
	specifici ovvero a carattere continuativo, in favore della	
	Cooperativa.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	Presidente e può delegare, determinandole nella deliberazio-	
	ne, parte delle propri attribuzioni ad uno degli amministra-	
	tori, oppure ad un comitato esecutivo, nei limiti di legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno	
	di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti,	
	col mezzo ritenuto più opportuno, purchè per iscritto, in mo-	
	do che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votan-	
	ti.	
	A parità di voti nelle votazioni palesi il voto del Presiden-	

	te prevale, nelle segrete la parità comporta la reiezione	
	della proposta.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della Cooperativa. Spetta, fra l'altro,	
	a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:	
	a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria e l'As-	
	semblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazio-	
	ne cooperativa;	
	b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventi-	
	vi, nonchè la propria relazione al Bilancio consuntivo che	
	deve indicare, fra l'altro, specificatamente i criteri segui-	
	ti nelle gestione sociale per il conseguimento degli scopi	
	statutari, in conformità con il carattere cooperativo della	
	società;	
	d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;	
	e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-	
	rente alla attività sociale;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed o-	
	gni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per fa-	
	cilitare l'ottenimento del credito dagli enti cui la coopera-	
	tiva aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;	
	g) conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	h) assumere, nominare e licenziare il personale della coope-	

	rativa in tutte le categorie fissandone le mansioni e le re-	
	tribuzioni, conferire specifiche deleghe ai dirigenti in ma-	
	terie che sono di specifica competenza del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, definendone i limiti e i controlli;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la decadenza e	
	la esclusione dei soci;	
	j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizioni della legge o del presente Sta-	
	tuto, siano riservati all'Assemblea generale;	
	k) deliberare la istituzione di una sezione di attività per	
	la raccolta di prestiti prevista dall'art. 5) del presente	
	Statuto.	
	Art.27) Qualora venga a mancare un consigliere d'amministra-	
	zione, il Consiglio provvede a sostituirlo mediante coopta-	
	zione nell'ambito della medesima categoria di soci cooperato-	
	ri alla quale apparteneva il consigliere da sostituire. Il	
	consigliere così nominato resta in carica fino alla successi-	
	va assemblea.	
	Art.28) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente perciò è au-	
	torizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da	
	privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, ri-	
	lasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	

	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può	
	delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al vice presi-	
	dente od a un membro del consiglio, nonchè con speciale pro-	
	cura ad impiegati della società. In caso di assenza o di im-	
	pedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al	
	Vice Presidente.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Art.29) Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per	
	legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di	
	tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPA-	

	ZIONE A COOPERATIVA	
	Art.30) L'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, per la quale valgono, ove compa-	
	tibili, le norme fissate per le assemblee ordinarie dei soci,	
	viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della coope-	
	rativa o dal rappresentante comune quando lo ritenga necessa-	
	rio o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei possesso-	
	ri.	
	L'Assemblea, in particolare:	
	- delibera in materia di rappresentanza comune, di pregiudi-	
	zio dei diritti ed, in genere, circa gli interessi della ca-	
	tegoria;	
	- delibera sulla costituzione di un eventuale proprio fondo	
	per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi sul	
	rendiconto;	
	- esprime annualmente un parere motivato sullo stato di at-	
	tuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammoder-	
	namento.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e	
	chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee del-	
	le socie e dei soci con facoltà impugnativa; deve provvedere	
	all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e	
	tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di	
	partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.	
	TITOLO VI	

	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.31) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della coope-	
	rativa nominerà uno o più liquidatori scegliendoli possibil-	
	mente fra i soci e stabilendone i poteri.	
	Art.32) In caso di cessazione della cooperativa, l'eventuale	
	residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:	
	a) rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di	
	azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore no-	
	minale, eventualmente rivalutato;	
	b) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato;	
	c) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, di cui all'art. 11 delle legge 31 gennaio	
	1992 n. 59.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Art.33) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il	
	Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regola-	
	menti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei so-	
	ci in Assemblea.	
	Art.34) Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgo-	
	no le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali	
	sulla cooperazione.	
	Art.35) Per la cooperativa valgono le seguenti disposizioni	
	già indicate nel contesto del presente statuto e che qui si	

	riportano:	
	a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) è obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento della	
	società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-	
	pitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	Firmato	
	CESARINI Daniela	
	NOTAIO FILIPPO RAUCCIO	
	IMPRONTA DEL SIGILLO	
	Copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 20 del Dpr	
	445/2000.	
	Si rilascia per Camera di Commercio	
	Avezzano, lì 21 dicembre 2004	